

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 68-7366

Legge regionale 23/2004, articolo 3, comma 5. Approvazione requisiti e modalità, in sostituzione degli allegati A e B della DGR n. 21-1154 del 9 marzo 2015, per l'accreditamento dei Centri di Consulenza Tecnica regionali istituiti per sostenere i processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e riconversione delle società cooperative



Seduta N° 383

Adunanza 31 LUGLIO 2023

Il giorno 31 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:40 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Marco Gabusi, Andrea Tronzano, Chiara Caucino, Elena Chiorino, Fabrizio Ricca, Luigi Genesio Icardi con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Matteo MARNATI - Vittoria POGGIO

DGR 68-7366/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 23/2004, articolo 3, comma 5. Approvazione requisiti e modalità, in sostituzione degli allegati A e B della DGR n. 21-1154 del 9 marzo 2015, per l'accreditamento dei Centri di Consulenza Tecnica regionali istituiti per sostenere i processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e riconversione delle società cooperative

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

la legge regionale 23/2004 "Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", come modificata dalla legge regionale 28/2008, all'articolo 33, sancisce che la Regione Piemonte può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative;

il comma 5 del suddetto articolo 3 dispone che la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione:

- a) i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;
- b) le tipologie dei servizi prestati dai centri;
- c) la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dell'accreditamento dei centri;
- d) l'autorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento;
- e) i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;
- f) i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;
- g) le verifiche per il mantenimento dell'accreditamento;

la D.G.R. n. 21-1154 del 9 marzo 2015, in attuazione al sopra citato comma 5, ha approvato i criteri e le modalità per incentivare i Centri di consulenza tecnica, già accreditati, a realizzare progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative ed i criteri, le modalità per l'accreditamento, le tipologie di

servizi da prestare e gli incentivi a favore dei soggetti che intendono accreditarsi come Centri di consulenza tecnica.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, ha provveduto a:

- modificare i requisiti, le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento a favore di soggetti che intendono accreditarsi come Centri di consulenza tecnica, approvati con la sopra citata D.G.R. n. 21-1154 del 9 marzo 2015, prevedendo la sostituzione dei suoi Allegati A e B;

- definire i criteri e le modalità per confermare l'accREDITAMENTO a favore dei Centri di consulenza tecnica, già precedentemente accreditati in attuazione della richiamata D.G.R. n. 21-1154 del 9 marzo 2015.

Sentita la Commissione Regionale della Cooperazione, di cui al D.P.G.R del 29 ottobre 2020, n. 121, modificata e integrata con D.P.G.R del 5 novembre 2021, n. 85 e D.P.G.R del 23 giugno 2022, n. 48, che, in occasione della seduta del 28 giugno 2023, ha espresso il proprio parere positivo, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Richiamato, per ciò che attiene ai termini dei procedimenti di accreditamento e di revoca dell'accREDITAMENTO e per l'individuazione del Responsabile di detti procedimenti, quanto già disposto in merito dalla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Visti:

- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010 recante “Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro” (oggi Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro);
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in particolare l’art. 3;
- la D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018, “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 03.06.2009”;
- la D.G.R. n. 1-7574 del 28.09.2018, “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informativa;
- la D.G.R. 1-4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

in attuazione all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 23/2004 ed in sostituzione degli Allegati A e B della D.G.R. n. 21-1154 del 9 marzo 2015:

- di approvare i requisiti, le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei soggetti che intendono accreditarsi come Centri di consulenza tecnica regionali, di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i criteri e le modalità per confermare l'accREDITAMENTO dei Centri di consulenza tecnica regionali, già accreditati in attuazione della medesima D.G.R. n. 21-1154 del 9 marzo 2015, di cui all'Allegato B quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 "Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico" della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7366-2023-All_1-NUOVI_ACCREDITAMENTI_All.A.pdf
2. DGR-7366-2023-All_2-CONFERMA_ACCREDITAMENTO_all.B.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT
CRITERI E MODALITA' PER L'ACCREDITAMENTO: REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO
ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23

1. DEFINIZIONE DEI CENTRI DI CONSULENZA TECNICA

I Centri di consulenza tecnica, previsti all'art. 3 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i., sono incentivati dalla Regione Piemonte per la prestazione di servizi al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione, la riconversione, l'accesso al credito e al sistema dei servizi reali delle società cooperative e dei loro Consorzi.

I Centri devono svolgere la loro attività sulla base di programmi specifici di consulenza ed assistenza alle società cooperative e ai loro Consorzi nelle seguenti tipologie di servizi:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altri servizi previsti dallo statuto del CCT e previsti dalla Giunta regionale

2. REQUISITI PER L' ACCREDITAMENTO

I soggetti costituenti e partecipanti dei CCT possono essere:

- a) le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- b) altri soggetti interessati rappresentativi di almeno il 30% delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente dalle C.C.I.A.A.

Ai fini dell'accreditamento regionale di cui all'articolo 3 della L.R. n. 23/2004 i CCT dovranno possedere i seguenti requisiti:

- prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1) a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;
- disporre di almeno cinque sportelli funzionanti, di cui almeno uno per quadrante del territorio regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 recante il "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente paragrafo 1) a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costituenti del CCT).

Per "sportello" si intende la sede operativa fissa in cui viene svolta l'attività prevista al paragrafo 1) e tale sede si può identificare:

- con l'Ufficio del CCT,
- con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT,
- con l'ufficio di una cooperativa aderente il soggetto costituente del CCT.

Qualora l'ufficio non sia di proprietà del CCT, la disponibilità delle stanze dove si esercita l'attività è regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato¹ o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.

3. ACCREDITAMENTO REGIONALE

L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro.

I CCT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

4. TERMINI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

Le richieste di accreditamento devono essere presentate a seguito della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e secondo le modalità ed i termini previsti dal medesimo.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l'accREDITAMENTO è di 60 giorni dal ricevimento delle domande secondo quanto stabilito per il citato procedimento con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 – 670 del 27.09.2010.

5. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO

5.1 PER I SOGGETTI COSTITUENTI CHE SI IDENTIFICANO CON LE SEZIONI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI, GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE, DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

Alla domanda di accreditamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto del CCT che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della L.R. n. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutori dei CCT;
- una relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CCT, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all' articolo 3 della l.r. 23/2004;
- una dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CCT, nonché a svolgere l'attività di consulenza tecnica in ciascun quadrante del territorio regionale specificando il territorio di competenza;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto costituente del CCT (previsto dalla lettera a) del precedente paragrafo 2) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT, fatta eccezione per quelli che hanno rinunciato all'accREDITAMENTO.

5.2 ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

Gli altri soggetti interessati (vedi lettera b) del precedente paragrafo 2), devono allegare alla domanda:

- atto costitutivo e statuto del CCT che preveda, tra l'altro, lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della l.r. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutori dei CCT;
- un curriculum dell'attività del CCT;
- relazione sull'articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;
- idonea documentazione che attesti la rappresentatività, di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, che deve essere dimostrata presentando un prospetto con l'indicazione degli

¹ E' ammesso esclusivamente il contratto di comodato a titolo oneroso e regolarmente registrato quale titolo di possesso dell'immobile sede dell'attività

estremi contabili dell'ultima fattura intercorsa tra il soggetto interessato e ogni Società cooperativa nell'anno 2022.

Sia per i soggetti costituenti che si identificano con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo che per gli altri soggetti interessati, se il CCT è costituito in forma di Società cooperativa può non essere a mutualità prevalente.

La Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6. CONTROLLI

I controlli e le verifiche, anche in loco, vengono effettuati dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e lavoro e dagli Uffici competenti in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

7. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni.

A conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accreditamento il cui termine di conclusione è di 90 giorni dalla comunicazione di avvio, termine individuato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 – 670 del 27.09.2010.

**ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23
CRITERI PER LA CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO DEI CCT ACCREDITATI CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 MARZO 2015, N. 21-1154**

1. DEFINIZIONE DEI CENTRI DI CONSULENZA TECNICA

I Centri di consulenza tecnica, previsti all'art. 3 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i e accreditati con Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 21-1154 devono fornire servizi finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione, la riconversione, l'accesso al credito e al sistema dei servizi reali delle società cooperative e dei loro Consorzi.

I Centri devono svolgere la loro attività sulla base di programmi specifici di consulenza ed assistenza alle società cooperative e ai loro Consorzi nelle seguenti tipologie di servizi:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
- c) consulenza societaria e fiscale;
- d) marketing;
- e) accesso ai finanziamenti, anche europei;
- f) sicurezza e tutela dei fruitori;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) interventi finalizzati all'introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) altri servizi previsti dallo statuto del CCT e previsti dalla Giunta regionale

2. CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO

I CCT accreditati con il regime di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 21-1154, ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- essere ancora costituiti nella forma giuridica in cui sono stati accreditati con la predetta deliberazione;
- prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1) a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;
- disporre di almeno cinque sportelli funzionanti, di cui almeno uno per quadrante del territorio regionale ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 recante il "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente paragrafo 1) a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costituenti del CCT).

Per "sportello" si intende la sede operativa fissa in cui viene svolta l'attività prevista al paragrafo 1 e tale sede si può identificare:

- con l'Ufficio del CCT,
- con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT
- con l'ufficio di una cooperativa aderente il soggetto costituenti del CCT

Qualora l'ufficio non sia di proprietà del CCT la disponibilità delle stanze dove si esercita l'attività è regolata con apposito contratto di locazione, sublocazione, comodato¹ o di servizi regolarmente registrato secondo le disposizioni vigenti.

3. ACCREDITAMENTO REGIONALE

L'autorità competente per l'esame delle richieste di conferma dell'accREDITAMENTO e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro.

I CCT saranno confermati con provvedimento amministrativo.

4. TERMINI PER LA CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO

I soggetti già accreditati come centri di consulenza tecnica potranno confermare l'accREDITAMENTO mediante l'invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata a confermare i requisiti di accREDITAMENTO oppure ad evidenziare eventuali variazioni. Le dichiarazioni di conferma dell'accREDITAMENTO devono essere presentate a seguito della pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e secondo le modalità ed i termini previsti dal medesimo.

5. CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO

La dichiarazione di conferma dell'accREDITAMENTO prevede che i CCT accreditati con il regime di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 21-1154, ancora in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2) presentino, esclusivamente tramite Pec, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del CCT finalizzata a confermare i requisiti o a evidenziare eventuali variazioni.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la conferma dell'accREDITAMENTO dovrà essere inviata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione, che stabilisce i termini per la presentazione delle dichiarazioni di conferma sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo le seguenti modalità:

- compilazione del modulo di conferma reperibile sul sito regionale nella pagina dedicata ai CCT;
- invio, previa apposizione della firma digitale del Legale rappresentante, della conferma via PEC all'indirizzo politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it unitamente a tutta la documentazione obbligatoria riportata nel seguito del presente paragrafo

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la conferma dell'accREDITAMENTO dovrà contenere gli elementi idonei a dimostrare il mantenimento dei seguenti requisiti e nello specifico:

- o di essere ancora costituiti nella medesima forma giuridica in cui sono stati accreditati con Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 21-1154;
- o di prevedere nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1) a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;
- o di disporre di cinque sportelli funzionanti, di cui almeno uno per quadrante del territorio regionale per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente paragrafo 1) a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costituenti del CCT).

Alla conferma di accREDITAMENTO dovrà essere allegata la seguente documentazione:

¹ E' ammesso esclusivamente il contratto di comodato a titolo oneroso e regolarmente registrato quale titolo di possesso dell'immobile sede dell'attività

- atto costitutivo e statuto del CCT aggiornato al fine di verificare lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 della L.R. 23/2004 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutori dei CCT;
- una relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CCT, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all' articolo 3 della L.R. 23/2004;

La Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

6. CONTROLLI

I controlli e le verifiche, anche in loco, vengono effettuati dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e lavoro e dagli Uffici competenti in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

7. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni.

A conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accreditamento il cui termine di conclusione è di 90 giorni dalla comunicazione di avvio, termine individuato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 – 670 del 27.09.2010.